

Focus su servizi e prestazioni medico veterinarie erogati da aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori.

L'erogazione di servizi e prestazioni medico veterinarie da parte di aziende mangimistiche e/o farmaceutiche comporta una serie di criticità, ovvero:

- In queste circostanze, sono i medici veterinari che vanno negli allevamenti ma da un punto di vista giuridico il rapporto non è tra il veterinario e l'allevatore ma tra l'azienda mangimistica o produttrice di farmaci/integratori e l'allevatore: il veterinario è una figura marginale, pertanto la prestazione «veterinaria» è imputabile all'azienda e gli amministratori potrebbero incorrere nell'accusa di esercizio abusivo della professione (art. 348 Codice penale).
- Le professioni sanitarie, secondo l'ordinamento italiano, possono essere svolte soltanto da persone laureate, che hanno sostenuto un esame di stato e sono iscritte all'albo, in forma individuale o creando società tra professionisti, con tutte le varie responsabilità che ne scaturiscono, comprese quelle deontologiche, non previste per il «professionista commerciale». I professionisti sanitari, inoltre, hanno anche doveri giuridici come l'assicurazione e gli ECM, a maggiore garanzia dell'allevatore: se un veterinario sbaglia ed arreca danno a un allevamento, il sanitario, oltre alla responsabilità disciplinare, risponde con i suoi beni presenti e futuri, mentre le società potrebbero ovviare al risarcimento del danno con ad es. la dichiarazione di fallimento, liquidando i creditori con poco e dilatato nel tempo.
- Il veterinario iscritto all'albo, che si presta ad erogare prestazioni medico veterinarie per conto di aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori, può essere sottoposto a procedimento disciplinare per violazione degli seguenti articoli del codice deontologico:
 - Art. 11 - Doveri di probità, dignità e decoro
 - Art. 12 - Doveri di indipendenza intellettuale
 - Art. 27 - Comparaggio
 - Art. 37 - Abuso di professione
 - Art. 48 - Prescrizioni
- Molto spesso, in base agli accordi tra l'allevatore e la ditta produttrice di farmaci/integratori/mangimi, le prestazioni medico veterinarie erogate sono gratuite. Questo può raffigurarsi in mancanza di equo compenso per il veterinario: è vero che non ci sono più i tariffari minimi, ma l'art. 36 della Costituzione recita «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», non solo come lavoro subordinato ma anche come libero professionista.

- Nell'erogazione di prestazioni medico veterinarie gratuite da parte di aziende mangimistiche e/o farmaceutiche possiamo riscontrare pubblicità ingannevole e concorrenza sleale con le altre aziende fornitrici e con gli altri veterinari (viene meno la trasparenza): questi possono essere i presupposti per intraprendere un'azione legale presso il Tribunale o l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato)